

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 142/11/2011

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi depositati in data 20 ottobre 2009, i ricorrenti impugnavano le cartelle di pagamento indicate in epigrafe, emesse in seguito alla definitività dell'avviso di accertamento n. 2006/1004539000 - attinente l'atto, registrato a Gallarate il 06.10.2006 n. 4539, con cui le parti ricorrenti alienavano dei terreni alla società Costruzioni Generali Varese Srl.

I predetti eccepivano, innanzitutto, che l'avviso di accertamento non era stato da loro opposto in quanto rassicurati dall'acquirente in merito e gli stessi si ritenevano esonerati da tale incombenza in ragione della presenza di un coobbligato principale, soggetto certo e solvibile.

Sostenevano, inoltre, che era ad essi riconducibile il giudicato favorevole all'obbligato principale, sancito dalla sentenza 97/13/09, pronunciata il 28.04.2009, pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Varese, sez. XIII, depositata in data 19.05.2009, con la quale la Commissione Provinciale dichiarava di accettare il ricorso R.G. 373/09 presentato dalla società acquirente e stabiliva il conseguente annullamento degli avvisi di rettifica e liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Gallarate.

Gli stessi concludevano chiedendo - in osservanza al principio di "cosa giudicata sostanziale" ex art. 2909 c.c. e di "giudicato riflesso" ex art. 1306 comma 2 c.c. - l'annullamento delle cartelle esattoriali di cui sopra.

Con nota depositata il 10 dicembre 2009 si costituiva l'ufficio contestando integralmente la tesi di controparte e chiedendo la reiezione del ricorso.

Lo stesso, innanzitutto, evidenziava che i ricorrenti non avevano presentato alcun ricorso avverso l'avviso di accertamento su citato e, pertanto, lo stesso era divenuto definitivo, legittimando l'emissione delle cartelle di pagamento, meri atti esecutori del prodromico avviso di accertamento. Lamentava, pertanto, la mancanza nei ricorsi di specifici motivi di impugnazione delle cartelle di pagamento.

Il predetto sottolineava, inoltre, l'erronea interpretazione da parte dei ricorrenti dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986 che, a parere dell'Ufficio, non pone vincoli all'Amministrazione finanziaria circa la scelta del debitore da escutere, trovando applicazione del caso di specie l'art. 1292 c.c., secondo il quale il creditore ha facoltà di agire contro uno qualsiasi dei debitori solidali per pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione, salva l'azione di regresso nei rapporti interni fra detti debitori.

Infine, l'ufficio evidenziava l'impossibilità di parte ricorrente di avvalersi dell'estensione del giudicato, in primo luogo perché la sentenza invocata dai ricorrenti non è definitiva, in secondo luogo perché non si è in presenza di versamenti spontanei. All'uopo richiama la giurisprudenza di legittimità.

L'ufficio concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la dichiarazione di validità ed efficacia delle cartelle esattoriali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e va rigettato.

L'aver omesso l'impugnazione dell'atto di accertamento, rende la pretesa tributaria incontestabile. La cartella di pagamento può infatti essere impugnata soltanto per vizi propri, cosa che - nel caso di specie - non è avvenuta.

L'accertamento si è pertanto consolidato e la pretesa erariale è esigibile.

Quanto alla pretesa dei ricorrenti di valersi del giudicato favorevole dell'obbligato principale, va osservato che non sussistono le condizioni per avvalersi della previsione dell'art. 1306 c.c. in quanto il ricorso interposto da parte acquirente è ancora sub judice e la sentenza non è definitiva.

Il Collegio ritiene che debbano essere compensate tra le parti le spese di giudizio stante la complessità e la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE -

SEZIONE XI

Respinge il ricorso. Spese compensate.